

N. 01035/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00602/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 602 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

4 Enne Snc di Nichele Giovanni & C, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Tessarollo, Denis Marsan, con domicilio eletto presso Massimo Tessarollo in Tezze Sul Brenta, via Indipendenza 20;

contro

Comune di Tezze Sul Brenta in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Greco, con domicilio eletto presso Chiara Fogliata in Venezia, San Marco 1757;

quanto al ricorso introduttivo

per l' accertamento dell'insussistenza, in capo al Comune di Tezze sul Brenta, "dei seguenti crediti:

- credito di euro 1073,49 di cui il medesimo Comune si è dichiarato titolare nei confronti della ditta 4 ENNE S. N. C. ed ha chiesto il

pagamento con lettera del 10.09.2012 prot. 10686 e successivo atto di intimazione di pagamento prot. 8433 del 8.7.2013;

- credito di euro 4.207,83 di cui il medesimo Comune si è dichiarato titolare nei confronti della ditta 4 ENNE S.N.C. ed ha chiesto il pagamento con lettera del 18.09.2012 prot. 10999 e successivo atto di intimazione di pagamento prot. 8542 del 9.7.2013;

- credito di euro 3151,54 di cui il medesimo Comune si è dichiarato titolare nei confronti della ditta 4 ENNE S.N.C. ed ha chiesto il pagamento con lettera del 20.12.2013 prot. 16025;

- credito di euro 9369,74 di cui il medesimo Comune si è dichiarato titolare nei confronti della ditta 4 ENNE S.N.C. ed ha chiesto il pagamento con lettera del 18.09.2012 prot. 10978 e successivo atto di intimazione di pagamento prot. 8539 del 9.7.2013

e, quanto ai motivi aggiunti,

per l'accertamento dell'insussistenza, in capo al comune di Tezze sul Brenta, del credito di euro 584,16, di cui il medesimo Comune si è dichiarato titolare nei confronti della ditta ricorrente per interessi maturati sulla somma di euro 14.651,06 e di cui ha chiesto il pagamento mediante cartella di pagamento numero 124 2014 000 44218 60 emessa da Equitalia Nord SPA

e per l'annullamento della sopra ricordata cartella di pagamento.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Tezze Sul Brenta in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 la dott.ssa Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il Collegio rileva che il Comune di Tezze sul Brenta ha rilasciato alla ricorrente i seguenti permessi di costruire: n. 8043 in data 27.8.2004, n. 8105 in data 14.10.2004, n. 8243 in data 4.8.2005 e

n. 8091 del 26.8.2005, provvedendo a quantificare, per tutti i sopraricordati titoli, l'ammontare delle somme dovute per il costo di costruzione con l'applicazione della percentuale del 2,5 %.

Successivamente l'amministrazione, con la delibera giuntale n.18/2012, si è rideterminata circa la percentuale da applicare con riguardo al costo di costruzione per i permessi rilasciati a far data dell'entrata in vigore del T.U. Edilizia, aderendo alla tesi interpretativa del disposto di cui all'art. 16, comma 9 D.P.R. 380/01 – così come prospettata nelle pronunce del T.A.R. VENETO, II sezione nn. 181 e 189 del 2011 – circa l'immediata applicabilità della previsione in esso contenuta, che individua, quale percentuale minima per il computo del costo di costruzione, quella del 5%; pertanto, in assenza dell'intervento da parte della Regione al fine di stabilire la percentuale applicabile (da un minimo del 5% ad un massimo del 20%, così come previsto dal comma 9), doveva trovare comunque applicazione la percentuale minima ivi prevista.

Con varie lettere intervenute fra il settembre 2012 e il dicembre 2013, l'amministrazione provvedeva quindi a rendere edotta la ricorrente della necessità di rideterminare in autotutela la somma da corrispondere per il costo di costruzione, così da rapportarla alla percentuale del 5%, come normativamente stabilito.

Le richieste venivano poi reiterate con atti di intimazione di pagamento. L'interessata, pur non provvedendo al pagamento delle somme richieste a conguaglio, nulla opponeva fino alla proposizione del presente

ricorso, con cui si chiede l'accertamento della non debenza in capo al Comune dei crediti in questione; l'amministrazione si è poi avvalsa di Equitalia, quale agente per la riscossione per conto del Comune, al fine della corresponsione delle somme pretese, con emissione della cartella di pagamento, oggetto dei motivi aggiunti.

Osserva il Collegio – ritenendo sussistente la propria giurisdizione, nell'ambito della giurisdizione esclusiva in materia edilizio - urbanistica, anche per quanto riguarda la richiesta di annullamento della cartella di pagamento, (rientrando nella giurisdizione esclusiva anche le fattispecie nelle quali il momento della riscossione del contributo di costruzione avviene mediante la cartella esattoriale, cfr. T.A.R. veneto, II, n. 648/12)- che, esaminate le rispettive argomentazioni difensive e sulla base delle proprie precedenti pronunce, così come richiamate nei provvedimenti in esame, il ricorso appare infondato.

Invero il Collegio ritiene di poter condividere e confermare quanto già ritenuto in occasione delle pronunce citate negli atti dell'amministrazione e che sono state poste alla base della stessa delibera di Giunta che ha ritenuto di dover adeguare la percentuale per il costo di costruzione, portandola al 5%.

Tale interpretazione della norma di cui all'art. 16, comma 9, trova infatti la sua giustificazione nella necessità di assicurare l'uniformità di trattamento, a prescindere dall'avvenuto intervento regionale, onde omogeneizzare in ambito nazionale i parametri in base ai quali computare le somme dovute per il costo di costruzione, per cui legittimamente il Comune è intervenuto in autotutela, senza necessità di una previa comunicazione, trattandosi di atto dovuto e trovando quindi applicazione il disposto di cui all'art. 21-octies della legge 241/90;

Non risulta neppure invocabile il principio dell'affidamento, tenuto

conto del fatto che in materia vige il termine prescrizione di dieci anni, che vale non soltanto a favore del titolare del permesso di costruire – come termine entro cui le pretese dell'amministrazione devono essere fatte valere – ma anche a favore dell'amministrazione – come termine per agire anche in autotutela, onde porre rimedio ad eventuali errori, come quello riscontrato nel caso di specie.

Per detti motivi il ricorso va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e comprensivo dei motivi aggiunti, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

Nicola Fenicia, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)